

DETERMINA 5689 DEL 25/11/2024

**OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO "MARCANTONIO BENTEGODI" UBICATO IN PIAZZALE OLIMPIA, VERONA - OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE - P.IVA 10924500159 – FASCICOLO 2024/06.04/78 – CIG B36A86DBE3 - PBM 7834**

### LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e in particolare:
  - l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
  - l'art. 124, relativo alle pubblicazioni all'albo pretorio;
  - l'art. 183, comma 7, il quale stabilisce che i provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - l'art. 191, il quale stabilisce le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
  - l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" e, in particolare:
  - gli artt. 1, 2 e 3 relativi ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
  - l'art. 21, che disciplina il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici;
  - l'art. 25, comma 2, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - l'art. 28, relativo alla trasparenza dei contratti pubblici;
  - l'art. 48, comma 2, relativo all'interesse transfrontaliero;
  - l'art. 49 sul principio di rotazione degli affidamenti;
  - l'art. 50, comma 1, lett. b), il quale stabilisce che stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 3 della L. n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;



- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;
- la deliberazione di Consiglio n. 77 del 21 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 9 gennaio 2024 che ha approvato il Piano esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09 gennaio 2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2024/2026;

Premesso che:

1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 15 ottobre 2018, è stato disposto di procedere alla pubblicazione di una apposita manifestazione di interesse al fine di verificare la disponibilità di soggetti privati interessati alla realizzazione/ gestione di un nuovo stadio e in data 26/10/2018 si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso;
2. con nota n.107693/2019 PG è pervenuta, una proposta avente ad oggetto la realizzazione e gestione del nuovo stadio, in regime di finanza di progetto;
3. dopo un articolato iter istruttorio, con deliberazione n. 51 dell’11 dicembre 2019, esecutiva, il Consiglio Comunale, ha dichiarato di pubblico interesse la proposta di finanza di progetto per la costruzione e gestione del nuovo stadio, subordinando il prosieguo della procedura ad una serie di condizioni a carico del proponente, come dettagliate nella deliberazione consiliare medesima;

Atteso che:

- Con Deliberazione di Giunta n. 937 del 24/09/2024 è stato disposto di avviare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 21 quinquies della Legge n. 241/1990, il procedimento per la revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 dell’ 11 dicembre 2019, incaricando la scrivente Direzione di provvedere;

Rilevato che:

- nell’ottobre 2023, l’UEFA ha ufficialmente assegnato la co-organizzazione dei Campionati Europei di Calcio 2032 ad Italia e Turchia, e che la Città di Verona, è stata individuata tra le dieci possibili città ospitanti, previa, in ogni caso, la decisione definitiva da parte della Federazione entro la fine del 2026;

Considerato che:

- lo Stadio Marcantonio Bentegodi, struttura di proprietà comunale, presenta caratteristiche che attualmente non consentono la disputa di gare di livello internazionale. La mancata possibilità di omologazione per questo genere di partite impedisce di ospitare l’evento di EURO 2032. Le condizioni dello Stadio necessitano una riqualificazione complessiva, che lo porti a diventare una struttura polifunzionale in grado di ospitare eventi sportivi, culturali e non più solo eventi calcistici. Tale intervento dovrà basarsi su un progetto gestionale in grado di

garantire una complessiva sostenibilità economica senza oneri per il Comune, destinato però a rimanere proprietario dell'impianto;

- condizione essenziale per essere inserita tra le città ospitanti è la presentazione di un Progetto di Fattibilità Tecnico Economico di uno stadio riqualificato e rispondente alle normative UEFA entro ottobre 2026;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 782 del 30 luglio 2024, in sede di approvazione del DUP 2025/2027 ed in considerazione del nuovo interesse pubblico derivante dalla complessiva valutazione delle circostanze ivi delineate, è stato inserito, nell'ambito del programma delle esigenze pubbliche da soddisfare, nel triennio 2025/2027, attraverso forme di partenariato pubblico e privato ai sensi degli articoli 175 e 193 del D.Lgs. 36/2023, in combinato disposto con il D.Lgs. 38/2021, anche la realizzazione di un nuovo stadio, nell'area in cui è ubicato quello esistente, con caratteristiche e funzionalità completamente diverse dalla proposta oggetto della citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2019.

Considerato che:

- le attività necessarie per addivenire alla riqualificazione dello stadio "Marcantonio Bentegodi" ubicato in piazzale Olimpia – Verona attraverso forme di partenariato pubblico e privato risultano di particolare complessità nelle sue varie componenti, necessitando di adeguato supporto di natura tecnico, giuridico e amministrativo, in considerazione delle specifiche azioni che dovranno attuarsi da parte del RUP incaricato;
- in ragione della peculiarità delle attività specialistiche richieste e degli attuali carichi di lavoro del personale in organico, la scrivente Direzione non è in grado di provvedere direttamente all'espletamento dell'incarico in oggetto e non è possibile avvalersi di personale del Comune di Verona in quanto la ricerca di professionalità interne all'Ente, svolta dagli uffici tramite richiesta specifica, con nota PG 366229 del 7/10/2024 ha dato esito negativo;
- si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di supporto tecnico giuridico-amministrativo al Responsabile Unico del Progetto per l'intervento in oggetto;

Dato atto che:

- il servizio in oggetto, in ragione delle varie componenti dell'attività realizzativa dell'intervento viene suddiviso in più fasi, come meglio descritto nel disciplinare d'incarico, come segue:
  - Fase I - Fase di avvio
  - Fase II - Fase di analisi preliminare
  - Fase III - Fase di analisi di secondo livello
  - Fase IV – Fase di gara;
- in ragione dell'iter procedurale da svolgersi si rende necessario avvalersi della possibilità di affidare, in tutto o in parte, le fasi come sopra individuate, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a), prevedono pertanto la possibilità dell'opzione contrattuale;



- si rende necessario procedere con la Fase I - Fase di Avvio e che le fasi successive II, III e IV sono opzionali e pertanto potranno essere attivate secondo le necessità dell'Amministrazione Comunale e rapportate allo sviluppo della procedura del partenariato;

Tenuto conto:

- dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità alla lettera b) all'*"affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- dell'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), *"l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

Di dare atto che:

- il presente affidamento è escluso dall'applicazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del 12/11/2019, così come previsto all'art. 1 comma 2 e all'art. 4 lett. g) dello stesso e, pertanto, per la presente procedura non è prevista la valutazione da parte dell'Organo di revisione economico finanziaria dell'ente (Collegio dei Revisori dei Conti);
- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della L. 488/1999 e ss.mm.ii., aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;

Dato atto che, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Decreto legislativo n. 36 del 2023, il valore massimo stimato dell'appalto in oggetto è pari ad € 115.000,00 al netto dell'I.V.A. ed oneri previdenziali e assistenziali, con costi della sicurezza relativi ad interferenze pari a zero;

Ritenuto, in ragione dell'importo del servizio da eseguire, di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto sulla base della normativa citata in premessa;

Considerato che il servizio in oggetto:

- ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 non riveste, come rilevato preliminarmente, un interesse transfrontaliero certo;
- ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 36/2023, viene affidato nel rispetto del principio di rotazione;

- non è divisibile in lotti funzionali né in lotti prestazionali in quanto si tratta di una prestazione professionale che richiede attività, competenze e approccio unitario;

Dato atto che:

- si è proceduto ad individuare un operatore economico tra le ditte operanti nel settore ed iscritti alla Piattaforma Sintel per il Comune di Verona;
- in data 7 ottobre 2024 pg. 0366519 è stato inoltrato richiesta di offerta contenente le specifiche in merito all'affidamento delle singole fasi, allo studio Legale Osborne Clarke;
- entro il termine del giorno 10 ottobre 2024 ore 12,00 è pervenuta l'offerta economica dall'operatore economico invitato che ha offerto quanto segue per le singole fasi procedurali:
  - **Fase I - Fase di avvio - Euro 25.000,00**
  - Fase II - Fase di analisi preliminare - **Opzionale** - Euro 25.000,00
  - Fase III - Fase di analisi di secondo livello - **Opzionale** - Euro 25.000,00
  - Fase IV – Fase di gara - **Opzionale** - Euro 40.000,00e quindi un importo complessivo di 115.000,00 euro oltre contributi previdenziali 4% e IVA al 22% secondo quanto riportato nella lettera invito e nello schema del disciplinare d'incarico;

Visti:

- l'offerta presentata dall'operatore economico Osborne Clarke Studio Legale, individuato sulla base dell'istruttoria informale, effettuata tramite richiesta di preventivo, con sede legale in Corso di Porta Vittoria n. 9 – Milano, P.IVA 10924500159, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione, come verificato dal Curriculum Vitae, delle prestazioni contrattuali mediante trattativa diretta tramite SINTEL con ID n.190450709;
- in atti d'ufficio l'allegato report della suddetta procedura SINTEL pg 426250 del 18/11/2024, con il quale è stato proposto come aggiudicatario l'operatore economico Osborne Clarke Studio Legale;

Dato atto che:

- il prezzo offerto risulta congruo per espletare il servizio richiesto così come suddiviso nelle varie fasi;
- ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: studi professionali;
- la Dirigente della Direzione Contratti, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Antiriciclaggio ha comunicato con nota acquisita in data 28/10/2024 prot. 0397589 che l'operatore economico Osborne Clarke Studio Legale è in regola con i requisiti generali ai sensi degli artt. Da 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che le caratteristiche del servizio offerto:

- sono conformi alle specifiche richieste;
- rispondono pienamente all'interesse pubblico che col presente affidamento si intende soddisfare;

Preso atto che l'operatore economico sopra menzionato ha presentato l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al Titolo IV della Parte V, Capo II e Capo III del D.Lgs. n. 36/2023;

Acquisiti:

- il documento di regolarità contributiva dell'operatore economico Osborne Clarke Studio Legale;
- la dichiarazione di assunzione degli obblighi in materia di tranciabilità dei flussi, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 da parte del professionista;

Ritenuto di affidare il servizio di supporto tecnico giuridico-amministrativo al Responsabile Unico del Progetto, ed in particolare la FASE I – Fase di avvio relativamente alla riqualificazione dello stadio "Marcantonio Bentegodi" ubicato in piazzale Olimpia – Verona, all'operatore economico Osborne Clarke Studio Legale, nella persona dell'Avv. Giorgio Lezzi, per un importo di euro 25.000,00 oltre iva ed oneri previdenziali e quindi un importo complessivo **pari a Euro 31.720,00**, riservandosi di affidare, ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, la facoltà di procedere alla modifica del contratto con l'affidatario del servizio, qualora sussistano i presupposti e siano resi disponibili i necessari finanziamenti, affidando, anche parzialmente le fasi II-III-IV sopraindicate come opzionali;

Rilevato che è stata richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- il fine che il contratto intende perseguire è l'affidamento di servizi;
- l'oggetto del contratto è il servizio di supporto tecnico giuridico-amministrativo al Responsabile Unico del Progetto;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale in conformità all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- le clausole negoziali essenziali nonché le caratteristiche funzionali, sono contenute nello schema di disciplinare d'incarico allegato alla richiesta di preventivo, agli atti d'ufficio;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, assicurando la scelta di un soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come si evince dal Curriculum vitae dello stesso;

Rilevato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto e che: non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Considerato che si intende procedere con esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi, nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento adottato da questa Amministrazione con deliberazione di Giunta n. 49 del 5 marzo 2014;

Dato atto che con determina n. 5429 del 14/11/2024 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l'arch. Cristina Formaggio;

## D E T E R M I N A

1. di approvare il report della procedura pg 426250 del 18/11/2024 agli atti, con il quale è stato proposto come aggiudicatario l'operatore economico Osborne Clarke Studio Legale;
2. di affidare direttamente, per le ragioni indicate in premessa, il servizio di supporto tecnico giuridico-amministrativo al Responsabile Unico del Progetto, relativamente alla riqualificazione dello stadio "Marcantonio Bentegodi" ubicato in piazzale Olimpia – Verona, e in particolare della Fase I, all'operatore economico Osborne Clarke Studio Legale, con sede legale in Corso di Porta Vittoria n. 9 – Milano , P.IVA 10924500159, per un importo di euro 25.000,00 oltre contributi previdenziali 4% e IVA al 22%, e quindi per un importo complessivo di Euro 31.720,00, riservandosi di affidare, ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, le fasi opzionali II-III-IV sopraindicate;
3. di impegnare la spesa relativa alla Fase I di **euro 31.720,00** inclusi contributi previdenziali 4% e IVA al 22% come da scheda allegata:  
- per euro 31.720,00 - capitolo 2325/50 - bilancio 2024;
4. che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'arch. Cristina Formaggio;
5. che è stato verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di procedere alla stipula del contratto in forma scritta con il soggetto affidatario secondo l'uso del commercio in conformità all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
7. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
8. di disporre l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;
9. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;
10. di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti



**Comune  
di Verona**

EDILIZIA PUBBLICA

dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di trasparenza.

Firmato digitalmente da:  
La Dirigente  
CRISTINA FORMAGGIO